

Legge regionale 23 giugno 1980 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 20/12/1991

Organizzazione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Socio - assistenziali.

Art. 8

I componenti dell' Ufficio di direzione di cui all' articolo 5 e il funzionario medico preposto all' ospedale unico riuniti in collegio formano il comitato tecnico consultivo della unità sanitaria locale.

Con deliberazione del Comitato di gestione potrà prevedersi l' integrazione dell' organo predetto con altri funzionari responsabili di presidi, uffici e servizi dell' Unità Sanitaria Locale, in relazione alla rilevanza di tali strutture ovvero in relazione a particolari esigenze funzionali.

Il Comitato tecnico consultivo è presieduto a rotazione annuale da uno dei coordinatori dell' ufficio di direzione.

La riunione del Comitato può essere richiesta da uno dei coordinatori non presidenti ovvero da un terzo dei membri del Comitato.

Il Comitato esprime pareri obbligatori, non vincolanti, e proposte nelle materie di competenza del collegio dei coordinatori e su ogni altra questione gli venga sottoposta dagli organi di amministrazione dell' Unità Sanitaria Locale.

Alle sedute del Comitato tecnico consultivo può partecipare il Presidente del Comitato di gestione o un suo delegato.